



ECONOMIA AZIENDALE A.A. 2009-2010 PROF. G.B. ALBERTI

IL BILANCIO D'ESERCIZIO NELLA NORMATIVA NAZIONALE

Argomenti trattati

- Riferimenti normativi
- Finalità del bilancio d'esercizio
- Le norme generali sul bilancio
- I criteri di valutazione
- La struttura del bilancio d'esercizio
- Il testo normativo e la sua applicazione



Riferimenti normativi

- Codice civile libro V titolo V sezione IX artt. 2423-2435 bis;
- D. Lgs. 127/91 (attuazione IV e VII direttiva CEE in tema di armonizzazione della rappresentazione dei valori di bilancio);
- Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3-10-2001, n. 366, modificata dalla Legge n. 310/2004.



Finalità del bilancio d'esercizio

- strumento di **conoscenza** sui fatti della gestione sia verso interlocutori *interni* (è una delle informazioni per gli azionisti o “Stockholders”, alta direzione ...) **che esterni** (è spesso l'unica fonte di informazione per i vari portatori di interesse o “Stakeholders”). *Risponde alla necessità di documentare l'operato gestionale: modello Principale-Agente*);
- strumento di **comportamento**: il bilancio è base informativa per assumere decisioni, ad esempio i dividendi, le stock options...;
- strumento di **comunicazione**, ma attenzione ai comportamenti opportunistici.



Le norme generali sul bilancio

- 
- 1. CLAUSOLA GENERALE**
 - 2. PRINCIPI DI REDAZIONE**
 - 3. CRITERI DI VALUTAZIONE E
NORME SPECIFICHE**



La clausola generale art. 2423 c.c.

QUADRO FEDELE - *true and fair view*

Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero** e **corretto** la situazione *patrimoniale* e *finanziaria* della società e il *risultato economico* dell'esercizio.



La clausola generale: “Chiarezza”

- Significato:

La chiarezza riguarda la **comprensibilità**, ovvero l'attitudine del bilancio a fornire indicazioni che non lascino elementi di ambiguità ed indeterminatezza. Ha particolare importanza per la nota integrativa.

- Concretamente, esistono norme specifiche volte a:

1. disciplinare la struttura di C.E. e S.P. ed eventuali elementi di elasticità (ad esempio: adattamento delle voci di bilancio);
2. informazioni aggiuntive nella nota integrativa



La clausola generale: “Verità” e “Correttezza”

- Verità: **attendibilità** dei valori di bilancio, descrizione *esatta* dei fatti di gestione. Connessione con i valori storici.
- Correttezza: **rispetto** nella determinazione dei valori di bilancio **dei principi** e dei criteri di redazione del bilancio stesso.
- **Verità e correttezza** vanno letti congiuntamente ed indicano la **oggettività ed obiettività** delle poste di bilancio



La clausola generale: effetti

- Obbligo di **fornire le informazioni supplementari** se necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta.

- **Deroga obbligatoria.**

Disapplicazione, obbligatoria, delle norme se, in casi eccezionali, risultano incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta. Motivazione in nota integrativa e influenza sulla rappresentazione di bilancio. Eventuali utili in una riserva non distribuibile fino al loro recupero.



I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

1. Prudenza:

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo *prudenza* ...
- Comportamento coerente: divieto di iscrivere utili solo sperati ma non realizzati, obbligo di iscrivere le perdite probabili anche se non realizzate, purché prevedibili e quantificabili in modo ragionevolmente fondato. È il c.d. **PRINCIPIO DI DISSIMMETRIA**



I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

2. Continuità:

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo *prudenza* e nella prospettiva della *continuazione* dell'attività ...
- Infatti i beni a disposizione dell'impresa in funzionamento non hanno un valore di per se stessi ma lo derivano dal fatto di essere strumentali alla produzione del reddito. (altrimenti valori di liquidazione = di realizzo, non di funzionamento).
- La continuità va verificata all'atto della redazione del bilancio.



I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

3. Funzione economica degli elementi:

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo *prudenza* e nella prospettiva della *continuazione* dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
- Rileva il concetto di “sostanza sopra la forma”.



I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

4. Realizzazione

- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
- Il principio della realizzazione è un corollario del principio di prudenza e, letti congiuntamente, formano il citato Principio di dissimmetria.
- Obiettivo: garantire la salvaguardia dell'equilibrio economico e evitare distribuzioni di utili non realizzati. – [Glaxo](#) –



I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

5. Competenza

- Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. – [Glaxo](#) –
- Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
- La lettura congiunta dei principi di prudenza, competenza e realizzazione esprime la logica di imputazione dei componenti positivi e negativi al bilancio. – [Glaxo](#) –



I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

6. Valutazione separata degli elementi eterogenei

- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. (Finalità: evitare occultamenti di perdite tra operazioni che si compensano tra loro.)

7. Uniformità dei criteri di valutazione nel tempo

- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. (Principio derogabile in casi eccezionali, motivazione in nota integrativa e effetti sulla rappresentazione). - [Glaxo](#) -



La struttura del bilancio d'esercizio artt. 2423 ter- 2425 c.c.

- Il bilancio di esercizio si compone dei seguenti **3 documenti che formano un tutto inscindibile** – Glaxo -:
 1. **Stato patrimoniale** (struttura obbligatoria, sezioni contrapposte. Attivo riclassificato per destinazione-misto-, passivo per natura). Indica come è formato il capitale di funzionamento.
 2. **Conto economico** (struttura obbligatoria, scalare a “Valore e costi della produzione”, riclassificazione per natura). Indica come si è formato il reddito d'esercizio.
 3. **Nota integrativa** (contenuto minimo). È la chiave interpretativa di C.E. e S.P.
 4. **Relazione sulla gestione** (che *correla* il fascicolo di bilancio in senso stretto)
 5. **Rendiconto finanziario** (non previsto dal c.c. ma vivamente consigliato dalla prassi contabili.) – pc.12 – Glaxo -



Lo stato patrimoniale: macroclassi e classi

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I) immateriali

II) materiali

III) finanziarie

C) Attivo circolante

I) rimanenze

II) crediti

III) attività finanziarie non immobilizzazioni

IV) disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) capitale

II) riserva sovrapprezzo azioni

III) riserva di rivalutazione

IV) riserva legale

V) riserve statutarie

VI) riserva per azioni proprie in portafoglio

VII) altre riserve distintamente indicate

VIII) utili (perdite) portate a nuovo

IX) utile (perdita) dell'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

D) Debiti

E) Ratei e risconti



Il conto economico: struttura

Gestione caratteristica e accessoria

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).



Il conto economico: struttura

Gestione finanziaria

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17 bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche (18 - 19).



Il conto economico: struttura

Gestione straordinaria

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E).

Gestione fiscale

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) **utile (perdite) dell'esercizio.**



La nota integrativa

- Funzione

descrittiva, integrativa, esplicativa

È la chiave di lettura per meglio comprendere i valori riportati nel C.E. e nello S.P. . Talvolta integra tali documenti, ad esempio indicando possibili rischi solamente possibili e che pertanto non possono essere iscritti in C.E. o S.P. – [Glaxo](#) –

- Contenuto minimo richiesto dall'art. 2427 c.c. punti 1-22- ter ad esempio:

1. Criteri applicati nelle valutazioni di bilancio
2. movimenti avvenuti in alcune delle voci dello Stato Patrimoniale e informazioni di dettaglio
3. ...



La relazione sulla gestione

- Relazione redatta dagli amministratori contenente una descrizione della situazione della società e sull'andamento della gestione
- Contenuto minimo richiesto dall'art. 2428 c.c. punti 1-6 bis ad esempio:
 1. Attività di ricerca e sviluppo
 2. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
 3. ...

